

Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203 ⁽¹⁾

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un più incisivo contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Contrasto all'evasione fiscale.

1. Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento (3) delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso ⁽⁴⁾.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi ⁽⁵⁾.

2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 ⁽⁶⁾.

2-ter. [Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti] ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(3) Per l'elevazione della quota dei tributi vedi la lettera b) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 1, commi 12-bis e 12-quater, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(4) Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Per l'elevazione della quota dei tributi vedi la lettera b) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

(5) Comma prima modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificata dalla relativa legge di conversione. Con Prov. 3 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2007, n. 292) sono state stabilite le modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale. Con Prov. 16 giugno 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2008) sono state stabilite le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale. Vedi, anche, il Prov. 27 febbraio 2012 e il Prov. 29 maggio 2012.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi abrogato dalla lettera c) del comma 5 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(7) Comma aggiunto dall'art. 83, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi abrogato dalla lettera c) del comma 5 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(8) Vedi, anche, l'art. 83, commi 11, 16 e 17, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il comma 1 dell'art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e il D.Dirett. 23 marzo 2011.

1-bis. Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA.

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro

novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽⁹⁾.

(9) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

1. All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».

2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e

sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349. , nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007 ⁽¹⁰⁾.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.

4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa»;

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» ⁽¹¹⁾.

4-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a.» ⁽¹²⁾.

4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea" ⁽¹³⁾.

4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene adeguato lo statuto della società ⁽¹⁴⁾.

5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.

6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive nell'ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.

7. Per le finalità di cui al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005 ⁽¹⁵⁾.

8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

9. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» ⁽¹⁶⁾.

10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».

10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facoltà, a partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato ⁽¹⁷⁾.

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».

12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.

13. Il comma 5 dell'articolo 6 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è sostituito dal seguente:

«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera;», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi» ⁽¹⁸⁾;

b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;

c) nell'articolo 7, sesto comma:

1) dopo la parola: «effettui» sono inserite le seguenti: «, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,»;

2) dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro» ⁽¹⁹⁾.

c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:

1) le parole: «di cui ai commi dal primo all'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» ⁽²⁰⁾.

d) nell'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma» ⁽²¹⁾.

14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006 ⁽²²⁾.

14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione ⁽²³⁾.

14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «nei cinque precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro precedenti» ⁽²⁴⁾.

14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ⁽²⁵⁾.

14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005» ⁽²⁶⁾.

14-septies. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento

definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» ⁽²⁷⁾.

(10) *Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(11) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(12) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(13) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(14) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(15) *Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(16) *Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(17) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(18) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(19) *Lettera così sostituita dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(20) *Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(21) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(22) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(23) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(24) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(25) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(26) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(27) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

2-bis. Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni.

1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, se previsto nell'incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito (28);

b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

2. [L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a)] ⁽²⁹⁾.

3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾.

(28) Lettera così modificata dal comma 8-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(29) Comma abrogato dal comma 8-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Prov. 3 novembre 2009.

(31) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi così sostituito dal comma 62 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2-ter. Prodotti con false o fallaci indicazioni.

1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione» sono inserite le seguenti: «o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione» ⁽³²⁾.

(32) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

TITOLO II

Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria ⁽³³⁾.

3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio ⁽³⁴⁾.

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS ⁽³⁵⁾.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti ⁽³⁶⁾.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7 ⁽³⁷⁾:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso ⁽³⁸⁾;

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ⁽³⁹⁾.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorso ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici ⁽⁴⁰⁾.

7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente ovvero della società incorporante, beneficiaria,

conferitaria o cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ⁽⁴¹⁾.

7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari ⁽⁴²⁾.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a. ⁽⁴³⁾.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ⁽⁴⁴⁾.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 dicembre 2014 ⁽⁴⁵⁾.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data

dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ⁽⁴⁶⁾;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a) ⁽⁴⁷⁾;

d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009 ⁽⁴⁸⁾.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1 ⁽⁴⁹⁾.

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16] ⁽⁵⁰⁾.

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁵¹⁾.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24 novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁵²⁾.

19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito ⁽⁵³⁾.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate ⁽⁵⁴⁾:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21 ⁽⁵⁵⁾;

b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti ⁽⁵⁶⁾.

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso ⁽⁵⁷⁾:

a) fino al 31 dicembre 2010 ⁽⁵⁸⁾ ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto ⁽⁵⁹⁾;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze ⁽⁶⁰⁾.

25. Fino al 31 dicembre 2010 ⁽⁶¹⁾, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ⁽⁶²⁾.

25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011 ⁽⁶³⁾. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011 ⁽⁶⁴⁾, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica ⁽⁶⁵⁾.

25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività ⁽⁶⁶⁾.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6 ⁽⁶⁷⁾.

29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003 ⁽⁶⁸⁾.

29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. ⁽⁶⁹⁾.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo ⁽⁷⁰⁾.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza scadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici» ⁽⁷¹⁾;

d) nell'articolo 59:

1) è abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.» ⁽⁷²⁾;

3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-bis:

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: «Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.» ⁽⁷³⁾;

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.» ⁽⁷⁴⁾;

«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro» ⁽⁷⁵⁾;

b-ter) all'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione» ⁽⁷⁶⁾.

41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze.

41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale

della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico» ⁽⁷⁷⁾.

42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonché presso» ⁽⁷⁸⁾.

42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività ⁽⁷⁹⁾.

42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio ⁽⁸⁰⁾.

42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione ⁽⁸¹⁾.

42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» ⁽⁸²⁾.

42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli ⁽⁸³⁾.

(33) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(34) Comma così modificato dal comma 28-septies dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(35) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Vedi, anche, il comma 4-septies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e l'art. 32-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 aggiunti dalle relative leggi di conversione.

(36) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(37) Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(38) Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(39) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(40) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(41) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 152 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(42) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

(43) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(44) Vedi, anche, i commi da 2-septies a 2-decies dell'art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(45) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, dal comma 12 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla lettera a) del comma 34 dell'art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dal comma 4 dell'art. 29, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 e poi dal comma 530 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 4-quinquies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(46) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 giugno 2007.

(47) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificata dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 giugno 2007.

(48) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(49) Comma così modificato dal comma 28-septies dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(50) Periodo soppresso dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(51) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(52) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(53) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(54) Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(55) Lettera così modificata dal comma 5 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(56) Comma aggiunto dal comma 294 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(57) Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(58) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, il comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011, il comma 13-novies dell'art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e il comma 4 dell'art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

(59) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(60) Lettera così modificata dal comma 10 dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(61) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, il comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011, il comma 13-novies dell'art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e il comma 4 dell'art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

(62) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(63) *Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, il comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011, il comma 13-novies dell'art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e il comma 4 dell'art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.*

(64) *Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, il comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011, il comma 13-novies dell'art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e il comma 4 dell'art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.*

(65) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e così modificato dal comma 6-quater dell'art. 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*

(66) *Comma aggiunto dal comma 468 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.*

(67) *Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi dal comma 12 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.*

(68) *Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(69) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(70) *Comma aggiunto dal comma 153 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*

(71) *Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(72) *Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(73) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(74) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(75) *Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(76) *Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(77) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(78) *Comma così sostituito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(79) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 12 dicembre 2006.*

(80) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(81) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(82) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

(83) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.*

3-bis. Disposizioni in materia di giustizia tributaria.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «tributi di ogni genere e specie» sono inserite le seguenti: «comunque denominati»;

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni».

2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali».

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;».

4. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «fino alla cessazione della sua attività» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «commissione tributaria adita,» sono inserite le seguenti: «o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,».

7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata».

8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime,» sono soppresse.

10. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» ⁽⁸⁴⁾.

(84) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

3-ter. Differimento di termine.

1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2005» ⁽⁸⁵⁾.

(85) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

TITOLO III

Perequazione delle basi imponibili, interventi per l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione e disposizioni concernenti l'ANAS Spa ⁽⁸⁶⁾.

4. Ambito di applicazione.

1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.

(86) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

5. Plusvalenze finanziarie delle società.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.» ⁽⁸⁷⁾;

b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinella, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007»; nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo» ⁽⁸⁸⁾;

c) all'articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta.» ⁽⁸⁹⁾;

d) all'articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1, alle lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.»⁽⁹⁰⁾.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati⁽⁹¹⁾.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008⁽⁹²⁾.

3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale⁽⁹³⁾.

(87) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(88) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(89) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(90) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(91) Comma così sostituito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(92) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(93) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 11, comma 3, lettera d), D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

5-bis. Ammortamento dell'avviamento.

1. All'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ventesimo».

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti ⁽⁹⁴⁾.

(94) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

5-ter. Durata del contratto di leasing immobiliare.

1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «a otto anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili».

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ⁽⁹⁵⁾.

(95) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

5-quater. Modifica all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi» ⁽⁹⁶⁾.

(96) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

5-quinquies. Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾.

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura

finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui al comma 3-bis».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾.

4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.

(97) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(98) Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

(99) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 11, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

(100) Con Provv. 29 marzo 2007 (Gazz. Uff. 13 aprile 2007, n. 86), modificato dall'art. 1, Provv. 13 luglio 2007 (Gazz. Uff. 20 luglio 2007, n. 167), è stato disciplinato l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate previsto dal presente comma.

5-sexies. Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'80 per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione ⁽¹⁰¹⁾.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato ⁽¹⁰²⁾.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽¹⁰³⁾.

(101) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Comunicato 10 maggio 2006, il Comunicato 23 maggio 2007, il Comunicato 29 aprile 2008, il Comunicato 17 dicembre 2009, il Comunicato 18 marzo 2010, il Comunicato 4 maggio 2011 e il Comunicato 7 novembre 2012.

(102) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 marzo 2006.

(103) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

6. Banche ed assicurazioni.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

2. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».

3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Tassa sui contratti di borsa.

1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Per la soppressione della tassa sui contratti vedi l'art. 37, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

6-ter. Disposizioni concernenti l'ANAS Spa.

1. All'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: «alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del» sono sostituite dalla seguente: «al» e il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 1-quinquies, le parole: «La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Sono di competenza dell'ANAS Spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione»;

d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio»;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'ANAS Spa, in conformità con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La società subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS Spa agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS Spa nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS Spa comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti del Ministero concedente» (105);

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;

b) programmazione triennale attuativa della lettera a);

c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare le funzioni di cui al comma 2 avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS Spa. In tale caso l'ANAS Spa conferisce ad una società da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di questa società sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS Spa.

4. [Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), sono disciplinate le modalità con cui l'ANAS Spa procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita, delle partecipazioni già possedute dall'ANAS Spa in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lettera e)] ⁽¹⁰⁶⁾.

5. [Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS Spa ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze] ⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁾.

(105) Si tenga presente che il comma 5-bis è stato successivamente modificato dal comma 452 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(106) Comma abrogato dal comma 1024 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(107) Comma abrogato dal comma 1024 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(108) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

7. Immobili di proprietà delle imprese ⁽¹⁰⁹⁾.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.»;

b) nell'articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo.».

1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico ⁽¹¹⁰⁾.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽¹¹¹⁾.

2-bis. [L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale] ⁽¹¹²⁾.

(109) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(110) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(111) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(112) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dal comma 133 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e sostituito dall'art. 39, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ed infine abrogato dal comma 4 dell'art. 91-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

7-bis. Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali.

1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti.

2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori.

3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva ⁽¹¹³⁾.

(113) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

7-ter. Privatizzazione di enti e aziende delle regioni.

1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni» ⁽¹¹⁴⁾.

(114) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

7-quater. Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione.

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'elenco previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» ⁽¹¹⁵⁾.

(115) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

7-quinquies. Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento.

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse ⁽¹¹⁶⁾.

(116) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

7-sexies. Asseverazione degli studi di settore.

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

2. Nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 è abrogato ⁽¹¹⁷⁾.

(117) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

TITOLO IV

Previdenza e sanità. Ulteriori interventi ⁽¹¹⁸⁾.

8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR.

1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile» istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ⁽¹¹⁹⁾.

(118) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(119) Articolo prima modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e dal comma 269 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi così sostituito dal comma 766 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

8-bis. Incremento dei livelli occupazionali.

1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 230.000 abitanti che,

dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo una tantum di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede, nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ⁽¹²⁰⁾.

2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione ⁽¹²¹⁾.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽¹²²⁾.

(120) Comma così modificato dal comma 258 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(121) Con Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 180/2006 (Gazz. Uff. 6 giugno 2007, n. 129) si è provveduto al reintegro del Fondo per l'occupazione previsto dal presente comma.

(122) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

9. Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario.

1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui

finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al D.M. 16 febbraio 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al D.M. 28 maggio 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza ⁽¹²³⁾.

2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l'anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati D.M. 16 febbraio 2001 e D.M. 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza ⁽¹²⁴⁾.

(123) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(124) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

10. Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ⁽¹²⁵⁾.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire ⁽¹²⁶⁾.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.

4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. con esclusione del giudizio di cassazione, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti ⁽¹²⁷⁾.

6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS ⁽¹²⁸⁾.

7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 ⁽¹²⁹⁾.

(125) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(126) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 30 marzo 2007.

(127) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi dall'art. 20, comma 5, lett. a), b) e c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78 ed infine dal comma 9 dell'art. 16, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(128) Comma prima aggiunto dall'art. 20, comma 5-bis, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 8 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(129) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 16 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, come modificato dalla relativa legge di conversione e sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

10-bis. Efficienza delle amministrazioni pubbliche.

1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo 60,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate».

2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità (130).

3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia ⁽¹³¹⁾.

4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici può transitare nella società per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il

funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno 2009. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto ⁽¹³²⁾.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.

7. Il Comitato di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto da cinque esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia.

9. All'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato ad euro 5000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti».

10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza ^{(133) (134) (135)}.

(130) Per la disciplina dell'utilizzo del contingente di personale di cui al presente comma vedi il D.M. 7 agosto 2006. Vedi, anche, il comma 6-quater dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14.

(131) Il presente comma era stato modificato dall'art. 10, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(132) Comma così modificato prima dal comma 535 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, poi dal comma 73 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed infine dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(133) Comma così modificato dal comma 30-quinquies dell'art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(134) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(135) La Corte costituzionale, con ordinanza 16 - 24 luglio 2009, n. 245 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

10-ter. Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA Spa.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Sviluppo Italia Spa trasferisce all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA Spa, ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:

a) credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;

b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;

c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;

d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;

e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato (136).

2. Sono altresì trasferiti ad ISA Spa:

a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e all'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;

b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000 ⁽¹³⁷⁾.

3. Resta a carico di ISA Spa l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia Spa in ISA Spa è trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.

6. ISA Spa iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia Spa al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.

7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e secondo i criteri stabiliti dal CIPE ⁽¹³⁸⁾.

9. All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle» sono soppresse.

10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999».

11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 132 è sostituito dal seguente:

«132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite»;

b) dopo il comma 132, sono inseriti i seguenti:

«132-bis. ISA Spa, con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE» ⁽¹³⁹⁾.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio» ⁽¹⁴⁰⁾.

(136) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 28, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(137) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 28, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(138) Comma così modificato dal comma 413 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(139) Si tenga presente che il comma 132-ter è stato modificato dal comma 414 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(140) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11. Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (141).

2. [La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2005] ⁽¹⁴²⁾.

(141) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(142) Comma soppresso dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-bis. Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale.

1. È autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (143).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall'elenco allegato al conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽¹⁴⁴⁾.

(143) Comma così modificato prima dal comma 575 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi dall'art. 39-sexies decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 3 agosto 2007 (Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187) sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali di cui al presente comma. Con D.M. 22 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300) sono stati riassegnati i contributi di cui al presente comma, risultati revocati nel corso dell'anno 2007, e sono state individuate le relative modalità di erogazione.

(144) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-ter. Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali.

1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.

2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.

3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.

4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo, i servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.

5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma.

6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 11-quater del presente decreto, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata richiesta delle amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi ⁽¹⁴⁵⁾.

(145) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-quater. Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento ⁽¹⁴⁶⁾.

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate «durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture» ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».

3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.

10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali congruagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. [Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo] ⁽¹⁴⁷⁾.

11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ⁽¹⁴⁸⁾.

(146) Alinea così modificato dal comma 522 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(147) Periodo soppresso dal comma 328 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(148) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-quinquies. Dismissione di immobili.

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ⁽¹⁴⁹⁾.

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la dismissione dei beni già individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonché agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.

3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.

5. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonché le società di cui al comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del

certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.

7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita ⁽¹⁵⁰⁾ ⁽¹⁵¹⁾.

(149) Con D.Dirett. 27 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2006, n. 4) l'Agenzia del demanio è stata autorizzata ad effettuare la vendita dei beni immobili di cui al presente comma.

(150) La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 267 (Gazz. Uff. 18 luglio 2007, n. 28 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

(151) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Vedi, anche, il comma 1292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

11-sexies. Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del traffico aereo.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «ed i voli» sono sostituite dalle seguenti: «, comunitari e»;

b) al comma 3, le parole da: «secondo la formula:» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo la formula: $T = CTT * p * a$, nella quale 'T' è l'ammontare della tassa, 'CTT' è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente 'a' è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, 'a' è pari a 1 per tutti gli aeroporti»;

c) al comma 4, le parole da: «costo complessivo previsto» a: «intera rete aeroportuale» sono sostituite dalle seguenti: «costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento»;

e) al comma 6, le parole: «dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575»;

f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati»;

g) al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo»;

h) al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda».

2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 ⁽¹⁵²⁾.

(152) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-septies. Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa.

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «per la parte eccedente 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 ⁽¹⁵³⁾.

(153) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-octies. Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001.

1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002 ⁽¹⁵⁴⁾.

(154) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-nonies. Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali.

1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi,

regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;

b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate»;

b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. È soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.

10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.

10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117» ⁽¹⁵⁵⁾.

2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato ⁽¹⁵⁶⁾.

(155) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 51 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

(156) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-decies. Competitività del sistema aeroportuale.

1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 11-nonies del presente decreto.

2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalità previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 12 ⁽¹⁵⁷⁾.

(157) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-undecies. Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.

2. I piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) Spa sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali ⁽¹⁵⁸⁾ ⁽¹⁵⁹⁾.

(158) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 51 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata.

(159) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-duodecies. Sicurezza aeroportuale.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività definite con il decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 ⁽¹⁶⁰⁾.

(160) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-terdecies. Royalties sui carburanti.

1. In applicazione della normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in

particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio ⁽¹⁶¹⁾.

(161) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-quaterdecies. Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione.

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006] ⁽¹⁶²⁾.

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (163).

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche

del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 ⁽¹⁶⁴⁾.

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ⁽¹⁶⁵⁾;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la seguente:

«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ⁽¹⁶⁶⁾.

17. È autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238 ⁽¹⁶⁷⁾.

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a),

derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 ⁽¹⁶⁸⁾.

21. All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statuario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica» ⁽¹⁶⁹⁾ ⁽¹⁷⁰⁾.

(162) Comma abrogato dal comma 575 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(163) Comma così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(164) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(165) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(166) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-10 luglio 2008, n. 266 (Gazz. Uff. 16 luglio 2008, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2006, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona - in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. La stessa Corte con successiva ordinanza 19-28 novembre 2008, n. 394 (Gazz. Uff. 3 dicembre 2008, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

(167) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(168) Comma così modificato dall'art. 39-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(169) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Vedi, anche, il comma 1292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 263 e 271 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(170) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-27 febbraio 2008, n. 41 (Gazz. Uff. 5 marzo 2008, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione - e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

11-quinquiesdecies. Contrasto alla diffusione del gioco illegale.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli, le regole della raccolta, attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:

a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto;

b) l'estensione, nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle

concessioni e non comporta l'attribuzione, per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti ⁽¹⁷¹⁾.

2. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del lotto, del concorso pronostici enalotto, del concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 è fissato nella misura del 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici enalotto, al concorso pronostici totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento, le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.

4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:

a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;

b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;

c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;

d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;

e) possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1 ⁽¹⁷²⁾.

5. [Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile] ⁽¹⁷³⁾.

6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004. n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto

preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o più provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse.

7. [All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni»;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni»] ⁽¹⁷⁴⁾.

8. [L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea] ⁽¹⁷⁵⁾.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli ⁽¹⁷⁶⁾.

10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a. per effetto dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata ⁽¹⁷⁷⁾;

b) [la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174] ⁽¹⁷⁸⁾;

c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 ⁽¹⁷⁹⁾.

12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le scommesse:

1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa».

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali «Torino 2006». ⁽¹⁸⁰⁾ ⁽¹⁸¹⁾.

(171) Comma così modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(172) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 9 marzo 2006 e i tre D.Dirett. 11 giugno 2009.

(173) Comma abrogato dal comma 424 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(174) Comma abrogato dal comma 35 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(175) Comma abrogato dal comma 35 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(176) Comma così modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 11 gennaio 2006.

(177) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Dirett. 11 giugno 2009.

(178) Lettera abrogata dal comma 2-bis dell'art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(179) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 marzo 2006, il D.Dirett. 28 settembre 2006, il D.Dirett. 18 gennaio 2008 e il D.Dirett. 11 giugno 2009.

(180) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.

(181) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

11-sexiesdecies. Applicazione degli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006»⁽¹⁸²⁾.

(182) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

12. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 3 a 11 del presente decreto, pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2005, 412 milioni di euro per l'anno 2006, 655 milioni di euro per l'anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede⁽¹⁸³⁾:

a) per l'anno 2005, quanto a 76,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unità previsionale di base 3.2.3.20 «Banche, Fondi ed Organismi internazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁽¹⁸⁴⁾;

b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);

c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 21;

d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-septies, 11-octies e 11-decies, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater ⁽¹⁸⁵⁾.

1-ter. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 11-septies e la restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per provvedere alle spese recate dagli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-octies e 11-decies. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ⁽¹⁸⁶⁾.

1-quater. A decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto ⁽¹⁸⁷⁾.

1-quinquies. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto ⁽¹⁸⁸⁾.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(183) Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(184) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(185) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(186) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(187) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(188) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

13. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella A ⁽¹⁸⁹⁾

(prevista dall'art. 8, comma 1)

2008	0,19 punti percentuali;
2009	0,21 punti percentuali;
2010	0,23 punti percentuali;
2011	0,25 punti percentuali;
2012	0,26 punti percentuali;
2013	0,27 punti percentuali;
dal 2014	0,28 punti percentuali

(189) Tabella prima sostituita dal comma 269 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi così modificata dal comma 766 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Elenco 1 ⁽¹⁹⁰⁾

(Art. 11-ter)

Riduzione di competenza e cassa delle spese per consumi intermedi (categoria 2)

	Riduzione di competenza [1]	Riduzione di cassa
Ministero dell'economia e delle finanze		
1.1.1.1 Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	780.227	780.227
1.1.1.3 Servizio consultivo ed ispettivo tributario	91.935	91.935
1.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi	781.562	781.562
2.1.1.0 Funzionamento	10.095.231	10.095.231
2.1.5.2 Servizi del Poligrafico dello Stato	10.521.406	10.521.406
3.1.1.0 Funzionamento	2.749.892	2.749.892
3.1.2.16 Oneri per le privatizzazioni	492.578	492.578
3.1.2.24 Accordi ed organismi internazionali	60.870	60.870
3.1.5.6 Altri servizi di tesoreria	322.256	322.256
3.1.5.17 Servizi del Poligrafico dello Stato	5.797.691	5.797.691
3.1.7.5 Oneri accessori	1.744	1.744
4.1.1.0 Funzionamento	3.394.355	3.394.355
4.1.5.1 Accordi ed organismi internazionali	99.907	99.907
4.1.5.7 Altri servizi di tesoreria	331.267	331.267
4.1.5.14 Fondo canoni di locazione	29.193.715	29.193.715
5.1.1.0 Funzionamento	967.771	967.771
6.1.1.1 Spese generali di funzionamento	529.480	529.480
9.1.1.0 Funzionamento	380.885	380.885
12.1.1.1 Commissariati di governo	104.595	104.595
Totale	66.697.367	66.697.367
Ministero delle attività produttive		
1.1.1.0 Funzionamento	311.848	311.848
2.1.1.0 Funzionamento	442.921	442.921
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	46.143	46.143
3.1.1.0 Funzionamento	3.121.899	3.121.899
3.1.2.7 Cooperative e loro consorzi	467.930	467.930
3.1.2.9 Promozione turistica	37.198	37.198
4.1.1.0 Funzionamento	174.346	174.346
5.1.1.0 Funzionamento	390.073	390.073
Totale	4.992.358	4.992.358
Ministero del lavoro e delle politiche sociali		
1.1.1.0 Funzionamento	113.797	113.797
1.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi	177.386	177.386
2.1.1.0 Funzionamento	44.789	44.789
3.1.1.0 Funzionamento	64.257	64.257
4.1.1.0 Funzionamento	152.423	152.423
5.1.1.0 Funzionamento	92.030	92.030
6.1.1.0 Funzionamento	45.904	45.904
7.1.1.0 Funzionamento	62.395	62.395
8.1.1.0 Funzionamento	43.406	43.406
9.1.1.0 Funzionamento	220.924	220.924
9.1.2.2 Occupazione	2.438	2.438
10.1.1.0 Funzionamento	116.609	116.609
11.1.1.0 Funzionamento	141.515	141.515
12.1.1.0 Funzionamento	75.624	75.624
13.1.1.0 Funzionamento	3.371.035	3.371.035
14.1.1.0 Funzionamento	164.878	164.878
15.1.1.0 Funzionamento	31.208	31.208
Totale	4.920.618	4.920.618
Ministero della giustizia		
1.1.1.0 Funzionamento	879.970	879.970

2.1.1.0 Funzionamento	754.555	754.555
3.1.1.0 Funzionamento	8.209.444	8.209.444
5.1.1.0 Funzionamento	362.558	362.558
Totale	10.206.527	10.206.527

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 Funzionamento	14.713	14.713
2.1.1.0 Funzionamento	1.001.577	1.001.577
3.1.1.0 Funzionamento	8.331	8.331
4.1.1.0 Funzionamento	99.682	99.682
5.1.1.1 Uffici centrali	70.655	70.655
5.1.1.2 Uffici all'estero	81.965	81.965
6.1.1.1 Uffici centrali	606.380	606.380
6.1.1.2 Uffici all'estero	2.798.614	2.798.614
7.1.1.0 Funzionamento	739	739
8.1.1.1 Uffici centrali	403.928	403.928
8.1.1.2 Uffici all'estero	12.575	12.575
10.1.1.1 Uffici centrali	142.348	142.348
10.1.1.2 Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	63.113	63.113
10.1.2.1 Promozione e relazioni culturali	16.893	16.893
11.1.1.0 Funzionamento	2.621.724	2.621.724
11.1.2.2 Collettività italiana all'estero	145.297	145.297
12.1.1.0 Funzionamento	1.467	1.467
13.1.1.0 Funzionamento	424.065	424.065
14.1.1.0 Funzionamento	207.159	207.159
15.1.1.0 Funzionamento	11.282	11.282
16.1.1.0 Funzionamento	8.001	8.001
17.1.1.0 Funzionamento	2.170	2.170
18.1.1.0 Funzionamento	6.301	6.301
19.1.1.0 Funzionamento	3.468	3.468
20.1.1.0 Funzionamento	5.708	5.708
Totale	8.758.155	8.758.155

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.1.1.0 Funzionamento	573.835	573.835
2.1.1.1 Uffici centrali	5.426.201	5.426.201
2.1.5.7 Fondo di riserva consumi intermedi	2.504.851	2.504.851
3.1.1.1 Uffici centrali	9.060.979	9.060.979
3.1.2.5 Interventi diversi	373.107	373.107
4.1.1.1 Uffici centrali	2.149.323	2.149.323
4.1.1.2 Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	43.577	43.577
7.1.1.1 Uffici regionali	640.546	640.546
7.1.1.2 Strutture scolastiche	6.283.015	6.283.015
8.1.1.1 Uffici regionali	373.638	373.638
8.1.1.2 Strutture scolastiche	3.528.486	3.528.486
9.1.1.1 Uffici regionali	162.592	162.592
9.1.1.2 Strutture scolastiche	1.732.872	1.732.872
10.1.1.1 Uffici regionali	444.577	444.577
10.1.1.2 Strutture scolastiche	4.726.173	4.726.173
11.1.1.1 Uffici regionali	338.360	338.360
11.1.1.2 Strutture scolastiche	3.811.689	3.811.689
12.1.1.1 Uffici regionali	147.925	147.925
12.1.1.2 Strutture scolastiche	990.875	990.875
13.1.1.1 Uffici regionali	381.884	381.884
13.1.1.2 Strutture scolastiche	3.572.629	3.572.629
14.1.1.1 Uffici regionali	100.088	100.088
14.1.1.3 Strutture scolastiche	532.326	532.326
15.1.1.1 Uffici regionali	447.616	447.616
15.1.1.2 Strutture scolastiche	9.351.728	9.351.728
16.1.1.1 Uffici regionali	193.819	193.819
16.1.1.2 Strutture scolastiche	1.837.305	1.837.305
17.1.1.1 Uffici regionali	96.337	96.337
17.1.1.2 Strutture scolastiche	550.244	550.244
18.1.1.1 Uffici regionali	188.740	188.740
18.1.1.2 Strutture scolastiche	1.418.481	1.418.481
19.1.1.1 Uffici regionali	497.811	497.811
19.1.1.2 Strutture scolastiche	2.497.750	2.497.750
20.1.1.1 Uffici regionali	733.887	733.887
20.1.1.2 Strutture scolastiche	5.751.179	5.751.179
21.1.1.1 Uffici regionali	92.901	92.901
21.1.1.2 Strutture scolastiche	9.396	9.396
22.1.1.1 Uffici regionali	394.300	394.300

22.1.1.2 Strutture scolastiche	3.641.994	3.641.994
23.1.1.1 Uffici regionali	199.459	199.459
23.1.1.2 Strutture scolastiche	1.408.926	1.408.926
24.1.1.1 Uffici regionali	303.001	303.001
24.1.1.2 Strutture scolastiche	6.796.367	6.796.367
Totale	84.310.789	84.310.789

Ministero dell'interno

1.1.1.0 Funzionamento	186.976	186.976
2.1.1.0 Funzionamento	7.977.592	7.977.592
2.1.2.7 Spese elettorali (Funzionamento uffici)	80.687.505	80.687.505
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	370.383	370.383
4.1.1.0 Funzionamento	1.138.587	1.138.587
Totale	90.361.043	90.361.043

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.1.1.0 Funzionamento	969.987	969.987
2.1.1.0 Funzionamento	230.196	230.196
2.1.2.1 Parchi nazionali e aree protette	1.563	1.563
2.1.2.5 Difesa del mare	2.800	2.800
3.1.1.0 Funzionamento	493.798	493.798
4.1.1.0 Funzionamento	101.386	101.386
5.1.1.0 Funzionamento	3.517.054	3.517.054
6.1.1.0 Funzionamento	124.912	124.912
6.1.2.1 Manutenzione opere idrauliche	49.481	49.481
7.1.1.0 Funzionamento	739.886	739.886
Totale	6.231.063	6.231.063

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.1.1.1 Gabinetto e altri uffici	592.363	592.363
2.1.1.0 Funzionamento	2.642.462	2.642.462
3.1.1.0 Funzionamento	340.578	340.578
3.1.5.1 Manutenzione sedi uffici statali	202.698	202.698
4.1.1.0 Funzionamento	389.180	389.180
4.1.2.11 Manutenzione opere marittime	17.381	17.381
5.1.1.0 Funzionamento	6.406.278	6.406.278
7.1.1.0 Funzionamento	285.725	285.725
Totale	10.876.665	10.876.665

Ministero delle comunicazioni

1.1.1.0 Funzionamento	92.141	92.141
2.1.1.0 Funzionamento	33.259	33.259
3.1.1.0 Funzionamento	110.653	110.653
4.1.1.0 Funzionamento	20.212	20.212
5.1.1.0 Funzionamento	58.428	58.428
5.1.2.1 Controllo emissioni radioelettriche	7.628	7.628
6.1.1.0 Funzionamento	31.307	31.307
7.1.1.0 Funzionamento	52.966	52.966
8.1.1.0 Funzionamento	365.222	365.222
Totale	771.816	771.816

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.1.1.0 Funzionamento	380.947	380.947
2.1.1.0 Funzionamento	240.103	240.103
3.1.1.0 Funzionamento	998.979	998.979
3.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	144.205	144.205
4.1.1.0 Funzionamento	463.219	463.219
Totale	2.227.453	2.227.453

Ministero per i beni e le attività culturali

1.1.1.0 Funzionamento	262.008	262.008
2.1.1.0 Funzionamento	104.195	104.195
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	107.225	107.225
3.1.1.0 Funzionamento	436.077	436.077
4.1.1.0 Funzionamento	2.725.740	2.725.740
5.1.1.0 Funzionamento	521.449	521.449
Totale	4.156.694	4.156.694

Ministero della salute

1.1.1.0 Funzionamento	57.751	57.751
2.1.1.0 Funzionamento	510.102	510.102
3.1.1.0 Funzionamento	1.063.750	1.063.751

3.1.2.13 Informazione e prevenzione	226.251	226.251
3.1.2.18 Nuclei antisofisticazioni e sanità	125.966	125.966
4.1.1.0 Funzionamento	3.345.402	3.345.402
4.1.2.5 Interventi diversi	160.228	160.228
Totale	5.489.451	5.489.451
Totale generale	300.000.000	300.000.000

[1] Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria.

ELENCO 2 ⁽¹⁹¹⁾

(Art. 11-ter)

Riduzione di cassa delle spese per investimenti fissi lordi (categoria 21)

	Riduzione di cassa
Ministero dell'economia e delle finanze	
1.2.3.1 Informatica di servizio	1.054.514
1.2.3.2 Beni mobili	209.506
2.2.3.1 Informatica di servizio	13.017.120
2.2.3.2 Beni mobili	275.154
3.2.3.5 Informatica di servizio	4.444.782
3.2.3.40 Beni mobili	15.117
3.2.3.44 Giochi olimpici invernali	55.700.411
3.2.3.49 Regioni a statuto ordinario	11.339.018
4.2.3.2 Informatica di servizio	41.578.637
4.2.3.18 Beni mobili	1.427.117
4.2.3.30 Monitoraggio spesa sanitaria	36.291.399
5.2.3.14 Informatica di servizio	23.796
5.2.3.15 Beni mobili	161.806
5.2.3.19 Aree sottoutilizzate	3.789.608
6.2.3.1 Edilizia di servizio	956.802
6.2.3.2 Informatica di servizio	15.034.086
6.2.3.3 Beni mobili	214.724
6.2.3.8 Gestione residui del soppresso Dipartimento delle entrate	412.261
9.2.3.1 Beni mobili	36.642
9.2.10.2 Informatica di servizio	475.204
12.2.3.1 Beni mobili	1.192
Totale	186.458.896
Ministero delle attività produttive	
1.2.3.1 Informatica di servizio	435.544
1.2.3.2 Beni mobili	7.234
2.2.3.1 Informatica di servizio	638.807
2.2.3.2 Beni mobili	95.891
3.2.3.1 Ricerca scientifica	716.055
3.2.3.2 Informatica di servizio	1.327.228
3.2.3.9 Beni mobili	15.237
3.2.3.12 Proprietà industriale	818.502
4.2.3.1 Informatica di servizio	92.937
4.2.3.3 Piano Energetico Nazionale	8.884.312
4.2.3.6 Beni mobili	3.766
5.2.3.1 Informatica di servizio	418.073
5.2.3.4 Beni mobili	17.815
5.2.3.5 Promozione e tutela del made in Italy	22.366.169
5.2.3.7 Sportelli all'estero e strumenti per l'internazionalizzazione	28.133.959
Totale	63.971.529
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
1.2.3.1 Informatica di servizio	2.562
1.2.3.2 Beni mobili	65
2.2.3.1 Beni mobili	4.272
3.2.3.3 Beni mobili	14.522
4.2.3.1 Beni mobili	23.277
5.2.3.1 Beni mobili	3.417
6.2.3.2 Beni mobili	4.272
7.2.3.1 Beni mobili	69.602
8.2.3.1 Beni mobili	5.057
9.2.3.1 Beni mobili	27.335
10.2.3.3 Beni mobili	25.201
11.2.3.2 Beni mobili	5.235

12.2.3.1 Informatica di servizio	228.759
12.2.3.2 Beni mobili	16.231
13.2.3.1 Beni mobili	759.616
14.2.3.1 Beni mobili	28.092
15.2.3.1 Beni mobili	6.194
Totale	1.223.709

Ministero della giustizia

1.2.3.2 Beni mobili	135.780
1.2.3.3 Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria	122.728.100
2.2.3.3 Beni mobili	443.397
3.2.3.1 Edilizia di servizio	8.199.396
3.2.3.2 Attrezzature e impianti	12.816.571
3.2.3.3 Informatica di servizio	21.429.483
3.2.3.4 Beni mobili	1.502
5.2.3.1 Edilizia di servizio	141.374
5.2.3.2 Attrezzature e impianti	342.438
5.2.3.3 Beni mobili	6.852
Totale	166.244.894

Ministero degli affari esteri

1.2.3.1 Beni mobili	13.899
2.2.3.3 Beni mobili	8.572
2.2.3.4 Altri investimenti	226.887
3.2.3.1 Beni mobili	535
4.2.3.2 Beni mobili	3.584
5.2.3.1 Beni mobili	3.658
6.2.3.2 Beni mobili	7.174
6.2.3.3 Edilizia di servizio	6.745.298
7.2.3.1 Beni mobili	1.534
8.2.3.1 Beni mobili	5.851
8.2.3.2 Informatica di servizio	471.583
10.2.3.1 Beni mobili	2.583
11.2.3.1 Beni mobili	5.910
12.2.3.1 Beni mobili	5.244
13.2.3.1 Beni mobili	401
14.2.3.1 Beni mobili	4.889
15.2.3.1 Beni mobili	8.032
16.2.3.1 Beni mobili	2.245
17.2.3.1 Beni mobili	5.355
18.2.3.1 Beni mobili	7.382
19.2.3.1 Beni mobili	6.081
20.2.3.1 Beni mobili	3.832
Totale	7.540.529

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.2.3.1 Beni mobili	38.219
2.2.3.1 Beni mobili	3.636.824
2.2.3.3 Strutture scolastiche	1.891.938
2.2.3.4 Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	48.968.542
3.2.3.3 Beni mobili	127.027
4.2.3.1 Beni mobili	1.650
4.2.3.13 Informatica di servizio	295.964
7.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.956.789
7.2.3.5 Strutture scolastiche	48.467
8.2.3.3 Beni mobili	19.573
8.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.097.341
9.2.3.3 Beni mobili	26.526
9.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	349.329
10.2.3.2 Interventi integrativi disabili	115.568
10.2.3.3 Beni mobili	50.829
10.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	816.394
11.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	851.720
12.2.3.2 Interventi integrativi disabili	56.733
12.2.3.3 Beni mobili	30.322
12.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	325.532
13.2.3.2 Interventi integrativi disabili	78.096
13.2.3.3 Beni mobili	63.755
13.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	632.570
14.2.3.2 Interventi integrativi disabili	19.612
14.2.3.3 Beni mobili	13.178
14.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	282.711
15.2.3.1 Interventi integrativi disabili	226.240

15.2.3.3 Strutture scolastiche	307.376
15.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.327.351
16.2.3.2 Interventi integrativi disabili	35.371
16.2.3.3 Beni mobili	5.939
16.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	460.905
17.2.3.2 Interventi integrativi disabili	10.155
17.2.3.3 Beni mobili	11.834
17.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	140.447
18.2.3.2 Interventi integrativi disabili	47.977
18.2.3.3 Beni mobili	13.598
18.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	465.623
19.2.3.3 Beni mobili	18.853
19.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.183.208
20.2.3.4 Interventi integrativi disabili	1.839.322
21.2.3.2 Interventi integrativi disabili	17.861
21.2.3.4 Beni mobili	19.846
21.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	271.235
22.2.3.2 Interventi integrativi disabili	78.797
22.2.3.4 Beni mobili	40.160
22.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	982.284
23.2.3.4 Beni mobili	9.670
23.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	124.806
24.2.3.4 Beni mobili	11.869
24.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.659.799
Totale	71.105.737

Ministero dell'interno

1.2.3.1 Beni mobili	718.666
2.2.3.1 Informatica di servizio	9.504.656
2.2.3.2 Progetti finalizzati	55.147.718
2.2.3.3 Beni mobili	598.541
4.2.3.1 Opere varie	47.826.425
4.2.3.3 Beni mobili	175.876
4.2.3.4 Informatica di servizio	3.421.176
Totale	117.393.059

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.2.3.1 Programmi di tutela ambientale	18.082.994
1.2.3.3 Beni mobili	100.562
2.2.3.10 Parchi nazionali e aree protette	14.175.700
2.2.3.12 Difesa del mare	1.423.741
2.2.3.13 Mezzi navali ed aerei	14.992.006
2.2.3.14 Beni mobili	117.522
3.2.3.1 Piani disinquinamento	3.365.560
3.2.3.2 Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	90.963
3.2.3.3 Intese istituzionali di programma	2.304.776
3.2.3.4 Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie	2.711.119
3.2.3.5 Interventi per Venezia	10.800.994
3.2.3.6 Beni mobili	133.098
4.2.3.12 Ricerca ambientale	2.332.396
4.2.3.15 Accordi ed organismi internazionali	25.009.940
4.2.3.16 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	23.899.601
4.2.3.17 Beni mobili	27.535
5.2.3.2 Piani disinquinamento	4.767.798
5.2.3.6 Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	8.916.087
5.2.3.9 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	11.907.894
5.2.3.10 Beni mobili	140.559
6.2.3.1 Informatica di servizio	4.538
6.2.3.3 Opere varie	16.335
6.2.3.4 Calamità naturali e danni bellici	753.328
6.2.3.5 Opere idrauliche e sistemazione del suolo	1.650.803
6.2.3.6 Intese istituzionali di programma	3.773
6.2.3.7 Beni mobili	141.467
7.2.3.1 Informatica di servizio	378.028
7.2.3.4 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	299.679
7.2.3.5 Beni mobili	163.419
Totale	148.712.213

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.2.3.1 Informatica di servizio	28.255
1.2.3.2 Beni mobili	5.540
2.2.3.2 Informatica di servizio	21.666.173
2.2.3.5 Opere varie	20.331

2.2.3.8 Fondo progettazione opere pubbliche	235.530
2.2.3.9 Intese istituzionali di programma	1.506.901
2.2.3.10 Beni mobili	438.582
2.2.3.14 Enti ed organismi portuali	14.677.420
3.2.3.1 Edilizia di servizio	44.727.102
3.2.3.2 Interventi nel territorio di Trieste	2.155.825
3.2.3.3 Interventi nelle grandi città	421.446
3.2.3.4 Risanamento e ricostruzione zone terremotate	1.180.562
3.2.3.6 Edilizia scolastica	4.758
3.2.3.7 Edilizia giudiziaria	4.443.048
3.2.3.8 Opere stradali	11.432.290
3.2.3.9 Opere varie	2.430.257
3.2.3.10 Calamità naturali e danni bellici	5.938.484
3.2.3.19 Patrimonio culturale non statale	1.962.681
3.2.3.21 Patrimonio culturale statale	566.862
3.2.3.23 Intese istituzionali di programma	2.145.460
3.2.3.24 Beni mobili	125.376
3.2.3.25 Informatica di servizio	6.940
3.2.3.28 Aree sottoutilizzate	29.275.349
4.2.3.3 Opere marittime e portuali	302.698.950
4.2.3.4 Informatica di servizio	135.271
4.2.3.7 Sistemi Idroviani	13.714.367
4.2.3.10 Intese istituzionali di programma	12.191
4.2.3.11 Beni mobili	174.183
5.2.3.1 Edilizia di servizio	2.799.003
5.2.3.2 Attrezzature e impianti	4.207.240
5.2.3.3 Informatica di servizio	3.148.276
5.2.3.13 Beni mobili	35.055
5.2.3.14 Opere varie	5.350.743
7.2.3.1 Beni mobili	41.697
7.2.3.2 Informatica di servizio	40.895
Totale	477.753.043

Ministero delle comunicazioni

1.2.3.1 Beni mobili	133
2.2.3.4 Reti di comunicazione	12.838.518
3.2.3.1 Beni mobili	37.481
4.2.3.2 Beni mobili	3.748
5.2.3.1 Controllo emissioni radioelettriche	3.345.403
6.2.3.1 Beni mobili	5.575
7.2.3.2 Beni mobili	2.672
7.2.3.3 Ricerca scientifica	663.197
7.2.3.5 Progetti informatici strategici	766.845
8.2.3.1 Informatica di servizio	224.734
8.2.3.2 Beni mobili	141.352
Totale	18.029.657

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1 Beni mobili	11.293
2.2.3.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	997.695
2.2.3.8 Beni mobili	31.218
3.2.3.2 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	33.497.180
3.2.3.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	38.073.957
3.2.3.4 Informazione e ricerca	2.172.663
3.2.3.6 Beni mobili	1.024.261
3.2.3.8 Informatica di servizio	32.895.691
3.2.3.13 Intese istituzionali di programma	956.172
3.2.3.16 Aree sottoutilizzate	38.766.647
4.2.3.3 Beni mobili	1.370.187
4.2.3.4 Edilizia di servizio	3.214.648
4.2.3.5 Informatica di servizio	729.316
Totale	153.740.927

Ministero per i beni e le attività culturali

1.2.3.1 Informatica di servizio	144.767
1.2.3.4 Beni mobili	844
2.2.3.1 Informatica di servizio	3.025.924
2.2.3.4 Patrimonio culturale statale	20.576.625
2.2.3.8 Beni mobili	165
2.2.3.10 Intese istituzionali di programma	15.527.927
2.2.3.11 Interventi a favore dei beni e delle attività culturali	662.792
3.2.3.1 Informatica di servizio	8.726.099
3.2.3.2 Enti ed attività culturali	13.082.235

3.2.3.5 Acquisizione di beni bibliografici e archivistici	1.766.207
3.2.3.8 Intese istituzionali di programma	823.378
3.2.3.11 Beni mobili	5.419
3.2.3.12 Patrimonio librario e archivistico statale	45.536.229
3.2.3.14 Ricerca scientifica	716.192
4.2.3.2 Informatica di servizio	823.508
4.2.3.4 Patrimonio culturale statale	70.057.706
4.2.3.5 Intese istituzionali di programma	493.768
4.2.3.8 Beni mobili	514.975
4.2.3.10 Sistema cartografico	869.852
5.2.3.2 Informatica di servizio	22.968
5.2.3.8 Beni mobili	24.568
5.2.3.10 Patrimonio culturale statale	43.088
Totale	183.445.237

Ministero della salute

1.2.3.2 Beni mobili	2.519
2.2.3.1 Beni mobili	57.098
2.2.3.4 Informatica di servizio	3.893.663
3.2.3.1 Beni mobili	175.898
4.2.3.1 Beni mobili	14.311
4.2.3.2 Tutela salute mentale	237.081
Totale	4.380.570
Totale complessivo	1.600.000.000».

(190) Elenco aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(191) Elenco aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

Data di aggiornamento: 02/05/2013 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005.